

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE ED IL CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI DELL'UNIVERSITÀ.**

**PREMESSE**

Il contesto normativo all'interno del quale sono declinati i rapporti tra Servizio sanitario regionale ed Università è rappresentato:

- dal decreto legislativo 517/1999 che ha sancito, tra gli altri:
- il principio della partecipazione dell'Università alla programmazione sanitaria regionale;
- la necessità dello strumento convenzionale per assicurare, in concreto, l'integrazione tra assistenza, didattica e ricerca attraverso l'individuazione di attività, strutture e programmi;
- dal D.P.C.M. del 24 maggio 2001, contenente le linee guida da seguire per un'omogenea ed uniforme redazione dei protocolli d'intesa.

In aggiunta alle norme sopra richiamate viene in rilievo, in particolare, la legge regionale n. 17, del 22.10.2014, di riordino dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale che, tra le altre cose, ha ribadito l'importanza del rapporto tra Servizio sanitario regionale ed Università con riferimento alle attività di assistenza, didattica e ricerca richiamando, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera c), lo strumento pattizio di cui al DLGS 517/1999, quale strumento per definire le attività da garantire e sviluppare nel rispetto delle esigenze del Servizio sanitario regionale e delle funzioni universitarie di didattica e ricerca.

In attuazione delle norme sopra richiamate con deliberazione della Giunta regionale n. 612, del 13.4.2016, è stato approvato, in via definitiva, il testo del protocollo d'intesa tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le Università degli studi di Trieste e di Udine avente ad oggetto la disciplina dello svolgimento, da parte delle Università, delle attività assistenziali nell'ambito del Servizio sanitario regionale.

Con due successivi atti, entrambi datati 22.4.2016, sono stati sottoscritti, dalla Regione e dalle Università di Trieste e di Udine, i relativi atti convenzionali.

Il Centro di riferimento oncologico di Aviano, con nota n. 1624, del 31.1.2017, ha comunicato alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione autonoma FVG, nonché al Magnifico rettore dell'Università degli studi di Udine, di aver bandito, con deliberazione n. 144, del 30.6.2016, una selezione pubblica finalizzata alla copertura del posto di direttore della struttura operativa complessa di "Oncologia B".

Espletata la procedura selettiva, con deliberazione n. 22, del 31.1.2017, il CRO ha preso atto degli esiti della selezione dalla quale è emerso che il candidato con il maggiore punteggio è risultato essere un docente universitario dell'Ateneo di Udine.

Con la surrichiamata nota 1624/2017 il CRO ha quindi richiesto l'avvio dell'iter volto a definire l'accordo di cui all'art. 9, commi 8 e 10 del protocollo d'intesa Regione Università.

I commi 8 e 10 dell'articolo 9 del Protocollo d'intesa di cui alla DGR 612/2016 dispongono:

*“8. La responsabilità dirigenziale delle strutture dirette dal personale del Servizio sanitario regionale viene affidata al personale predetto secondo la normativa vigente in materia di reclutamento dei direttori di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui, espletate le procedure selettive previste dalla normativa vigente, sia individuato un docente universitario di ruolo delle Università il relativo conferimento dell'incarico deve essere preceduto*

*da apposito accordo tra l'Ente interessato e l'Università, sentito il collegio di direzione. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, dell'incarico conferito, cessa la direzione universitaria della struttura e si procede ad una nuova selezione, ai sensi della normativa vigente;*

(...)

*10. I casi di cui al comma 8 e 9 hanno carattere di eccezionalità e possono essere identificati in base ad accordi stipulati tra Regione, Università, aziende sanitarie universitarie integrate o gli altri enti individuati all'art. 4, nei casi previsti dall'articolo medesimo”.*

L'art. 4 del Protocollo d'intesa, a sua volta, prevede la possibilità di svolgere attività assistenziale, di didattica e di ricerca non solo presso le Aziende sanitarie universitarie integrate bensì anche presso l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico CRO di Aviano:

*“1. Lo svolgimento dell'attività assistenziale, didattica e di ricerca nel Servizio sanitario regionale avviene:*

- a) presso le Aziende sanitarie universitarie integrate e l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo”;*
- b) previa specifica intesa Regione/Università, ed in coerenza con i rispettivi atti di programmazione, presso l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Centro di Riferimento Oncologico” di Aviano su richiesta e per le finalità dell'Istituto medesimo e in accordo con le aziende sanitarie universitarie integrate di riferimento;*
- c) presso gli altri Enti del SSR, per le strutture ad attività assistenziale, limitatamente a quanto già previsto negli allegati del presente protocollo o previo accordo tra le Aziende per l'assistenza sanitaria interessate, la Regione e l'Università.*

*2. La sede principale delle attività formative delle scuole di specializzazione è collocata presso gli enti di cui al comma 1, lettera a), fatto salvo quanto previsto dalla lettera b) del comma 1”.*

La S.O.C. denominata “Oncologia B” è prevista dall'Atto aziendale del CRO di Aviano, approvato in coerenza con i principi e criteri di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1437, del 17.7.2015, ed il conferimento dell'incarico rientra nella manovra del personale così come prevista dalla deliberazione dell'Organo di vertice del CRO n. 375, del 30.12.2016. Allo stesso tempo l'attribuzione dell'incarico in favore del docente universitario individuato a seguito della selezione bandita dal CRO è coerente con la programmazione delle attività dell'Università degli studi di Udine.

Alla luce di quanto sopra occorre dare attuazione e rendere concretamente operative le disposizioni surrichiamate con riferimento all'attività assistenziale del docente dell'Università degli studi di Udine presso il CRO di Aviano, nel rispetto delle reciproche autonomie degli enti coinvolti ed in coerenza con la programmazione regionale.

Al riguardo è stato predisposto il testo del presente protocollo d'intesa dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, sentita l'Università degli studi di Udine ed il Centro di riferimento oncologico di Aviano. Del testo predisposto è stata data opportuna comunicazione all'Azienda sanitaria universitaria di Udine con nota n. 5056, del 15.3.2017, della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, che ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), del vigente protocollo, con nota n. 22116, del 16.3.2017.

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Università degli studi di Udine, il Centro di riferimento oncologico di Aviano, rispettivamente con provvedimenti n.\_\_\_\_, del\_\_\_\_\_, del 28.4.2017 e n. 5237, del 23.3.2017, hanno approvato il testo del presente atto al fine della sua sottoscrizione.

\*\*\*

Tutto ciò premesso e considerato

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **(Oggetto)**

1. Il presente protocollo d'intesa disciplina lo svolgimento, da parte dell'Università degli studi di Udine, dell'attività assistenziale, di didattica e di ricerca presso l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico denominato Centro di Riferimento Oncologico di Aviano.
2. L'attività di cui al comma 1 viene svolta presso la Struttura Operativa complessa denominata "*Oncologia B*".
3. Nello svolgimento dell'attività di assistenza, didattica e ricerca trovano applicazione, nelle parti compatibili con la specifica normativa inerente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nonché con il disposto di cui al comma 2, le disposizioni di cui al Protocollo d'intesa Regione/Università di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 612, del 13.4.2016.

### **Art. 2**

#### **(Norme finali e di rinvio)**

1. L'applicazione del presente protocollo d'intesa, per quanto non direttamente attuabile, è demandata ad eventuali specifici accordi attuativi, con riferimento alla peculiarità del singolo ente, da stipularsi tra il direttore generale del Centro di Riferimento Oncologico ed il Rettore dell'Università degli studi di Udine.
2. Ferma restando l'applicazione del disposto di cui all'art. 9, comma 8, del Protocollo d'intesa Regione/Università di cui alla DGR 612/2016 con riferimento alla cessazione della direzione universitaria della struttura alla cessazione dell'incarico conferito ad un docente universitario di ruolo, il protocollo di intesa ha durata massima triennale dalla data di sottoscrizione. La sua vigenza si intende prorogata per uguale durata qualora ad esso non venga data disdetta da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza.

Per la Regione\_\_\_\_\_

Per l'Università\_\_\_\_\_

Per il CRO\_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE